

DELIBERA N. 665/13/CONS

ORDINE A SKY ITALIA S.R.L. VOLTO ALL'ACQUISIZIONE DEL VALORE DEI RICAVI DA ABBONAMENTO *PAY TV* COERENTE CON IL BILANCIO DI ESERCIZIO

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - Supplemento Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento Ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013, recante “Informativa Economica di Sistema”, disponibile sul sito *web* dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25 - Serie Generale – Parte I;

VISTA la delibera n. 608/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 – Supplemento Ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 393/12/CONS del 4 settembre 2012, recante “Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 per l’avvio del nuovo sistema informativo automatizzato del Registro degli Operatori di Comunicazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 2012, n. 220;

VISTA la delibera n. 398/13/CONS del 25 giugno 2013, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS”, disponibile sul sito *web* dell’Autorità”;

VISTA la delibera n. 48/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante “Ordine a Sky Italia S.r.l. volto all’acquisizione del valore dei ricavi da abbonamento pay tv coerenti con il bilancio di esercizio”, disponibile sul sito *web* dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 536/12/CONS dell’8 novembre 2012, recante “Ordine a Sky Italia S.r.l. volto all’acquisizione del valore dei ricavi da abbonamento pay tv coerenti con il bilancio di esercizio”, disponibile sul sito *web* dell’Autorità.

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013, i soggetti obbligati, tra i quali figura Sky Italia S.r.l. (di seguito Sky), comunicano, con cadenza annuale, all’Autorità i dati relativi all’Informativa Economica di Sistema pertinenti all’esercizio finanziario dell’anno precedente, in conformità con i corrispondenti valori iscritti nel bilancio di esercizio;

PREMESSO che:

- Sky, società a responsabilità limitata con unico socio, avente sede legale a Milano, controllata dal Gruppo *News Corporation*, *media company* globale con sede a New York (USA), è il maggiore operatore (*leader*) attivo nel mercato italiano della televisione a pagamento,¹ in particolare nell’offerta *pay* di contenuti audiovisivi (oggi servizi di media audiovisivi, SMA, secondo la tassonomia introdotta dal citato decreto legislativo n. 44/2010) diffusi mediante rete satellitare. Si tratta di un *bouquet* multi tematico² e componibile commercializzato con il marchio Sky e fruibile attraverso apparecchiature di accesso (*decoder*, *smart card*, parabola) proprietarie;

RILEVATO quanto segue:

1. nel modulo IES 2013, relativo all’anno 2012, inviato da Sky telematicamente all’indirizzo di posta certificata dell’Autorità, in particolare nella sezione “*Televisione nazionale e locale – Servizi Media Audiovisivi (SMA) anche sul Web*”, alla voce n. 71, rubricata “*Ricavi da abbonamento (pay – TV)*”, Sky indica una somma pari ad [Omissis], palesemente non coerente con i ricavi conseguiti per la vendita di abbonamenti alla propria *pay tv*. Tale incoerenza, come specificato *infra*, si palesa in rapporto al bilancio di esercizio di Sky al 30 giugno 2012.
2. Al riguardo, si evidenzia che il modulo IES 2013 richiede espressamente che i ricavi totali della sezione “*Televisione nazionale*” siano “*valori coerenti con*

¹ Cfr. la delibera n. 555/10/CONS del 28 ottobre 2010, recante “*Procedimento per l’individuazione dei mercati rilevanti nell’ambito del sistema integrato delle comunicazioni*”, che individua i seguenti mercati rilevanti nell’ambito del SIC: televisione in chiaro, televisione a pagamento, radio, quotidiani, periodici.

² Cinema, sport, serie tv, bambini, documentari, musica, news, international.

l'art. 2425 del Codice Civile, così come indicati nell'ultimo bilancio d'esercizio [...]".

3. Invero, nella tabella riportata a p. 192 del bilancio di esercizio di Sky chiuso al 30 giugno 2012 e relativo al periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012, la voce "*Canoni di abbonamento*" è pari a € 2.379.213.000.

CONSIDERATO che la dichiarazione IES 2013 di Sky che riporta un valore dei ricavi da abbonamento incoerente con quello attestato nei bilanci di esercizio, e, più in generale, *ictu oculi*, non rappresentativo dell'operatività di scala e dell'effettivo potere di Sky nella televisione a pagamento, costituisce serio ostacolo al corretto e tempestivo esercizio dei poteri di vigilanza e controllo conferiti all'Autorità, in particolare conduce ad una rappresentazione quanto meno distorta del citato mercato di riferimento al pubblico;

RILEVATA la recidività di Sky nel fornire, in sede di comunicazione per la IES 2013, per i ricavi da abbonamento *pay tv*, un valore non coerente con i bilanci di esercizio, stimato su anno solare, così come già avvenuto in occasione della compilazione dei moduli IES 2010, IES 2011 e IES 2012;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Alla luce di quanto sopra considerato, premesso e rilevato, questa Autorità

ORDINA

alla Società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale a Milano, via Monte Penice, 7, di comunicare all'Autorità, via Isonzo, 21/b, 00198 Roma - Ufficio Mercati Audiovisivi e SIC, c.a. Dott. Marco Delmastro, Dott.ssa Alessandra Iorio -, entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data di notifica del presente atto:

- A) Il valore complessivo dei "*Ricavi da abbonamento (pay-tv)*" per l'anno 2012, di cui alla voce n. 71 dell'Informativa economica di sistema, stimato su anno solare, e coerente con la corrispondente voce "*Canoni di abbonamento*" di cui ai "*Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi*" dei bilanci civilistici di riferimento;
- B) L'elenco di tutti i canali offerti, nell'ambito del proprio *bouquet*, all'utente finale.

L'inottemperanza alla presente delibera è sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera b), e 119, comma 2, del codice del

processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 28 novembre 2013

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani